

Codice A1816B

D.D. 22 aprile 2021, n. 1077

R.D.523/1904. Polizia Idraulica n. 6687 - CN A927. Autorizzazione idraulica e Concessione Demaniale per regolarizzazione e mantenimento di attraversamento tubazione acquedotto sul torrente Lurisia, in comune di Roccaforte di Mondovì (CN). Richiedente: MONDO ACQUA S.p.a. Approvazione bozza di disciplinare concessione demaniale.



ATTO DD 1077/A1816B/2021

DEL 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D.523/1904. Polizia Idraulica n. 6687 – CN A927. Autorizzazione idraulica e Concessione Demaniale per regolarizzazione e mantenimento di attraversamento tubazione acquedotto sul torrente Lurisia, in comune di Roccaforte di Mondovì (CN). Richiedente: MONDO ACQUA S.p.a. Approvazione bozza di disciplinare concessione demaniale.

In data 8/03/2021, la Soc. Mondo Acqua S.p.a. con sede in Mondovì (CN), ha presentato istanza di regolarizzazione, ai fini del rilascio della concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento di tubazione acquedotto sul ponticello di accesso all'area ex albergo "Radium" in Via delle Terme, frazione Lurisia, sul torrente Lurisia, a catasto al Foglio 15 mappale 276-258, in comune di Roccaforte di Mondovì.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Roccaforte di Mondovì (pubblicazione n. 194/2021 dal 15/03/2021 al 30/03/2021) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Tale attraversamento è costituito da una tubazione in polietilene diametro 63 mm di lunghezza ml 4,00 e posizionato su ponte già autorizzato con P.I. 6580-CNPO 856.

Poiché la condotta attraversa il corso d'acqua denominato torrente Lurisia, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Begliatti Marta ed integrati in data 13-04-2021, in base ai quali, è previsto il mantenimento della condotta e costituiti dai seguenti elaborati:

- Tavola 01 : Relazione illustrativa.

- Tavola 02 : Relazione tecnico idraulica
- Tavola 03 : Estratti cartografici.
- Tavola 04 : Pianta sezioni prospetti.
- Tavola 05: Documentazione fotografica.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi già in occasione della precedente pratica.

Considerato che la condotta esistente non interferisce con il deflusso delle acque in quanto collocato sull'impalcato del ponte, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica e dovranno comunque essere assunti i seguenti adempimenti a carico del concessionario:

a) Adottare misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della pubblica incolumità;

Dall'esame degli elaborati progettuali, il mantenimento della condotta è ritenuto ammissibile nel rispetto degli adempimenti di cui sopra;

Trattandosi di manufatto privato, la concessione viene rilasciata a titolo oneroso ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, con la costituzione di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2 ;
- D.P.R. N. 616/1977 art. 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.Lgs. n. 112/1998 art.86 e 89;
- L.R. n. 44/2000 art.59;
- L.R. n. 12/2004 e s.m.i;
- D.P.G.R n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008 art. 17;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

determina

1) Di regolarizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, alla Soc. Mondo Acqua S.p.a. con sede in Mondovì (CN), un attraversamento costituito da una tubazione acquedotto in polietilene diametro 63 mm di lunghezza ml 4,00 e posizionato su ponte già autorizzato con P.I. 6580-CNPO 856 nel torrente Lurisia, frazione Lurisia a catasto al Foglio 15 mappale 276-258 del Comune di Roccaforte di Mondovì, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e in premessa citati, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) Adottare misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della pubblica incolumità;

b) Rispettare le norme di transito autorizzate con P.I. 6580-CNPO 856 e indicate su apposita cartellonistica installata dal proprietario del ponticello;

c) Eventuali lavori di manutenzione alla condotta dovranno essere opportunamente autorizzati e gli stessi dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

d) Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

e) L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

f) La regolarizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto proprietario del ponte, di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

2) Di concedere alla Soc. Mondo Acqua S.p.a. con sede in Mondovì (CN), ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con un attraversamento costituito da una tubazione acquedotto in polietilene diametro 63 mm di lunghezza ml 4,00, nel torrente Lurisia, a catasto al Foglio 15 mappale 276-258 del Comune di Roccaforte di Mondovì, come individuata negli elaborati tecnici in premessa citati;

3) Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale;

4) Di accordare la concessione per la durata di **anni 19 (diciannove)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5) di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centottantotto/00), fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6) trattandosi di opere in sanatoria con dichiarazione di realizzazione avvenuta da oltre dieci anni, dovrà essere richiesto per le annualità pregresse l'importo di Euro 1.998,00 (millenovecentonovantotto/00) relative alle annualità 2011-2021;

7) di determinare l'importo della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) pari a due annualità, a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

8) di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centottantotto/00), da versarsi a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2021, dovrà essere introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

9) di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) da versarsi per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione, dovrà essere accertato sul cap. 64730 e impegnato sul cap. 442030 del bilancio 2021.

10) di dare atto che l'importo di Euro 1.998,00 (millenovecentonovantotto/00) da versarsi a titolo di canoni demaniali pregressi, verrà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Protezione Civile, Trasporti e

Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –

CN A927

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per attraversamento con ponte e annessi impianti tecnologici sul torrente Lurisia, nel comune di Roccaforte di Mondovì (CN), frazione Luirisia.

Richiedente/Concessionario : MONDO ACQUA S.p.a. , con sede in, Via, n. (C.F. P. IVA), nella persona della Sig. nata a il, in qualità di

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per attraversamento con tubazione acquedotto in polietilene, diametro 63 mm, sul torrente Lurisia, nel comune di Roccaforte di Mondovì (CN), frazione Luirisia, presso i lotti così censiti:

Da Foglio 15 mappale n. 276 a Foglio 15 mappali 258;

Quanto sopra come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici, la condotta ha le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si allegano al presente disciplinare, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n./A1816B del di autorizzazione idraulica (P.I 6687).

La Concessione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del concessionario, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno, che dovesse derivare ad essi, in conseguenza della presente.

La Concessione si intende altresì accordata, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto proprietario del ponticello, di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni 19 (diciannove)** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2039**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso, nonché da qualsiasi danno con conseguenze civili e penali annesse, risarcimenti di ogni genere e/o indennizzi, derivanti da eventi che si verificassero sul torrente Lurisia. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Come evidenziato nella predetta Determinazione richiamata all'art. 2, il Richiedente è obbligato a:

1) Adottare misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della

pubblica incolumità;

2) Rispettare le norme di transito autorizzate con P.I. 6580-CNPO 856 e indicate su apposita cartellonistica installata dal proprietario del ponticello;

3) Eventuali lavori di manutenzione alla condotta dovranno essere opportunamente autorizzati e gli stessi dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza é pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

4) Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centottantotto/00).**

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno.

Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno

successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via n. –, frazione (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)
